

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI  
AZIONISTI CONVOCATA PER IL 28 FEBBRAIO 2007, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED IL 27 MARZO  
2007, IN SECONDA CONVOCAZIONE - PARTE STRAORDINARIA**

***Redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio  
1999 e successive modificazioni e dell'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 437/1998***

\* \* \* \* \*

**Proposta di modifica degli artt. 9, 11, 13, 15 e 18 dello statuto sociale, nonché introduzione nello stesso dell'art. 21 titolato : “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni della L. 262/2005 e del D. Lgs. 303/2006; rinumerazione degli articoli dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 28 febbraio 2007 in prima convocazione e per il giorno 27 marzo 2007 in seconda convocazione per deliberare in sede straordinaria in ordine alle proposte di modifica degli artt. 9, 11, 13, 15 e 18 nonché all'introduzione del nuovo art. 21 dello statuto sociale.

Le modifiche proposte sono principalmente finalizzate ad adeguare lo statuto sociale alle norme introdotte dalla Legge per la tutela del risparmio del 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito la “**Legge sul risparmio**”) - come modificata dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n. 303, di coordinamento con la predetta Legge del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F). (di seguito il “**Decreto**”) - in materia di elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché in materia di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Si tiene altresì conto di talune raccomandazioni contenute nel nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato nel marzo 2006.

Ai sensi del Decreto, le società quotate devono adeguare il proprio statuto entro il 30 giugno 2007; si è ritenuto peraltro opportuno procedere già in questa sede alle modificazioni dello statuto, in particolare per consentire ai soci di minoranza di partecipare alla formazione dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale della Società, in scadenza con l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso il 31 ottobre 2006, in base alla nuova normativa.

Si sottolinea fin d'ora che, ai sensi del Decreto, la Consob è chiamata ad individuare con proprio regolamento la quota minima di partecipazione al capitale richiesta per presentare liste di candidati alla carica di amministratore tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate (di seguito, il “**Regolamento**”). Il termine ultimo per l'emanazione del Regolamento è fissato dal Decreto nel 31 marzo 2007; pertanto, qualora Consob dovesse emanare il Regolamento prima della data in cui si terrà l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riunirà al fine di valutare se dalla pubblicazione del Regolamento risultassero necessarie diverse modifiche allo statuto, con la conseguenza che la presente relazione illustrativa verrà modificata al fine di tener conto di tali modificazioni.

Si sottolinea infine che l'art. 148-bis del T.U.F. attribuisce alla Consob il potere di stabilire per i sindaci, con proprio regolamento, limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società quotate o

emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Ciò posto non si ritiene di dover proporre alcuna modifica dei limiti previsti, in attesa del regolamento Consob che potrebbe far sorgere la necessità di apportare nuove modificazioni allo statuto.

Con l'occasione, si è ritenuto inoltre di sottoporVi ulteriori modifiche dello Statuto, come precisato nella tabella seguente, che riporta, per ciascun articolo, le modificazioni proposte e le relative motivazioni.

<b>ARTICOLO 9</b>	
<u>Attuale formulazione</u>	<u>Formulazione proposta</u>
<p><b>Art. 9</b> L'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci può essere riunita anche fuori dalla sede sociale e, se ordinaria, anche all'estero, purché nei paesi membri dell'Unione Europea.</p> <p>L'assemblea è convocata ai sensi di legge dagli amministratori, mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero <u>sul quotidiano</u> "MF - MILANO FINANZA".</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 c. c. a otto giorni.</p> <p>L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1. INVARIATO</b></p> <p><b>2.</b> L'assemblea è convocata ai sensi di legge dagli amministratori, mediante avviso pubblicato, con le modalità <del>e nei</del> ed i termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero <del>sul quotidiano</del> <b>su uno dei seguenti quotidiani: "MF - Milano Finanza" o "Il Sole 24 Ore"</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>3. INVARIATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4. INVARIATO</b></p>
<p><b><u>Relazione</u></b> Si propone di consentire la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea su un ulteriore quotidiano a larga diffusione nazionale, in alternativa a quello attualmente previsto dallo Statuto.</p>	

<b>ARTICOLO 11</b>	
<u>Attuale formulazione</u>	<u>Formulazione proposta</u>
<p><b>Art. 11</b> Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti <u>che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni,</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11)</b></p> <p>Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti <del>che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni</del></p>

<b>ARTICOLO 11</b>	
<u>Attuale formulazione</u>	<u>Formulazione proposta</u>
almeno due giorni prima della data dell'adunanza, <u>l'emissione dell'apposita certificazione.</u>	<b>per i quali sia pervenuta alla Società</b> , almeno due giorni prima <b>non festivi</b> della data dell'adunanza, <del>L'emissione dell'apposita certificazione</del> <b>l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario.</b>
<b>Relazione</b>	
Si propone l'adeguamento all'art. 2370, secondo comma, del codice civile, che prevede, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che il deposito delle azioni o delle relative certificazioni sia sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti e che il termine fissato entro il quale le stesse debbono essere depositate non possa essere superiore a due giorni non festivi.	

<b>ARTICOLO 13</b>	
<u>Attuale formulazione</u>	<u>Formulazione proposta</u>
<b>Art. 13</b>	<b>Articolo 13)</b>
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre ad undici membri, anche non soci, o non residenti in Italia.	<b>1. INVARIATO</b>
L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge.	<b>2. INVARIATO</b>
	<b>3. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Non possono quindi presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le</b>

## ARTICOLO 13

### Attuale formulazione

### Formulazione proposta

società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista o quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che sarà stabilita con regolamento della Consob

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, deve essere depositata anche una dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati

## ARTICOLO 13

### Attuale formulazione

### Formulazione proposta

delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista e, comunque, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti ed in sostituzione dell'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto, l'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato per primo nella lista stessa;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia:

-- in caso di Consiglio formato da non più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza;

-- in caso di Consiglio formato da più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non potranno essere eletti i candidati di liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e

## ARTICOLO 13

### Attuale formulazione

### Formulazione proposta

	<p>qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fatta salva comunque la necessità che uno (o due, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti) fra gli eletti possano qualificarsi come indipendenti ex art. 147- ter.</p> <p>Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>
<p>Se nel corso del periodo di carica vengano a mancare, anche contemporaneamente, uno o più Amministratori, con deliberazione, gli altri amministratori possono provvedere alla loro temporanea sostituzione secondo le norme di legge. Gli Amministratori così nominati restano in carica soltanto fino alla successiva assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, in occasione della quale la loro nomina può essere confermata.</p>	<b>4. INVARIATO</b>
<p>Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p>	<b>5. INVARIATO</b>
<p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sarà assegnato annualmente dall'assemblea ordinaria, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'assemblea stessa andrà a fissare. Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è regolata dalla norma dell'art. 2389, terzo comma, Codice Civile.</p>	<b>6. INVARIATO</b>

## ARTICOLO 13

### Attuale formulazione

### Formulazione proposta

#### Relazione

Si propone di inserire il nuovo comma 3, disciplinante le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione.

Tale nuovo comma recepisce le disposizioni dell'art. 147-ter TUF, a norma del quale lo statuto deve prevedere che i componenti del Consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e deve determinare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) o alla diversa misura stabilita dalla Consob con il Regolamento.

Poiché, ai sensi della norma transitoria del Decreto, il Regolamento dovrà essere emanato da Consob entro il 31 marzo 2007, qualora il medesimo venga pubblicato prima dell'Assemblea, il Consiglio di amministrazione si riserva di riunirsi nuovamente al fine di emendare la proposta di modifica al presente art. 13, qualora si rendesse necessario, per rendere la medesima aderente al disposto regolamentare, con conseguente modifica della presente Relazione in conformità alla nuova proposta di modifica dello statuto. Qualora il Regolamento venisse emanato successivamente alla convocanda assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare una nuova assemblea straordinaria qualora si renda necessario intervenire nuovamente sullo statuto in base al contenuto del Regolamento.

In adesione al vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate, è stato previsto il termine di 15 giorni per la presentazione, presso la sede sociale, delle liste di candidati alla carica di amministratore, le quali devono risultare corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e delle dichiarazioni di questi ultimi di accettazione della candidatura e di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente.

Il meccanismo proposto per l'estrazione dei candidati dalle liste, assicura da un lato che almeno un amministratore sia espresso dalla lista di minoranza, dall'altro lato la nomina di un numero di amministratori indipendenti conforme a quello richiesto dalla normativa vigente (che prevede la presenza di almeno un amministratore indipendente, ovvero due in caso di consigli di amministrazione composti da più di sette membri). Vengono inoltre disciplinati casi particolari quali la parità tra due liste, la presentazione di una sola lista o la mancata presentazione di liste.

E' stata introdotta la previsione facoltativa di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 147-ter TUF per la quale non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste stesse.

Riguardo all'amministratore espressione della minoranza, la normativa prevede che la lista di minoranza dalla quale viene tratto detto amministratore, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti; è pertanto richiesto che, all'atto della presentazione delle liste, sia depositata la dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci.

La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione è stato previsto che spetti al candidato elencato al primo posto della lista che abbia ottenuto il maggiore numero di voti.

E' stato infine richiamato il disposto del 4° comma dell'art. 147-ter TUF in materia di amministratori indipendenti, che stabilisce la decadenza dalla carica dell'amministratore che perda i requisiti di indipendenza.

**ARTICOLO 15**

**Attuale formulazione**

**Formulazione proposta**

**Art. 15**

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, al quale spetta la rappresentanza della società ed in particolare la rappresentanza giudiziale, attiva e passiva della società, con facoltà di proporre domande e ricorsi avanti a qualsiasi autorità, compresa la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale e qualsiasi altra Corte di qualsiasi grado, per le quali siano richieste poteri di rappresentanza speciali, anche allo scopo di ottenere la revoca di precedenti sentenze, ed altri provvedimenti definitivi, nonché di nominare all'uopo avvocati e di eleggere domicilio presso gli stessi.

**Articolo 15)**

1. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il ~~P~~Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società ed in particolare la rappresentanza giudiziale, attiva e passiva della società, con facoltà di proporre domande e ricorsi avanti a qualsiasi autorità, compresa la Corte di ~~C~~cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale e qualsiasi altra Corte di qualsiasi grado, per le quali siano richieste poteri di rappresentanza speciali, anche allo scopo di ottenere la revoca di precedenti sentenze, ed altri provvedimenti definitivi, nonché di nominare all'uopo avvocati e di eleggere domicilio presso gli stessi.

**Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare ad un amministratore la rappresentanza processuale, unitamente a quella sostanziale, in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, sia in via generale che con riferimento a specifici gruppi di contenziosi.**

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Vice Presidente, scegliendo fra i suoi membri. Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, esercitando gli stessi poteri.

2.

**INVARIATO**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, determinando i loro poteri, ovvero di conferire speciali incarichi ad uno o più Amministratori, determinando i compiti e le attribuzioni.

3.

**INVARIATO**

Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi ragione, la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione spetterà al Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, all'Amministratore all'uopo designato dal Consiglio.

4.

**INVARIATO**

Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, fissandone gli eventuali compensi e determinando i limiti della delega.

5.

**INVARIATO**

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più

6.

**INVARIATO**

<b>ARTICOLO 15</b>	
<u>Attuale formulazione</u>	<u>Formulazione proposta</u>
<p>direttori generali determinandone i relativi poteri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì istituire altri 7. Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato al vice presidente e/o al o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri che verranno loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>
<p><b><u>Relazione</u></b></p> <p>Attualmente la rappresentanza processuale della Società è in capo al Presidente del consiglio di amministrazione (ovvero al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente); l'integrazione proposta è volta a consentire che il Consiglio di amministrazione possa delegare tale rappresentanza anche ad altri amministratori, in via generale, ovvero con riferimento a specifici gruppi di contenziosi.</p>	

<b>ARTICOLO 18</b>	
<u>Attuale formulazione</u>	<u>Formulazione proposta</u>
<p><b>Art. 18</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>

## ARTICOLO 18

### Attuale formulazione

### Formulazione proposta

e delle norme di legge.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in altre tre società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società, delle società controllanti o controllate della società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

**INVARIATO**

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, verranno indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

**INVARIATO**

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritti di voto in assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, la certificazione rilasciata dall'intermediario depositario, attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritti di voto ~~nell'assemblea ordinaria~~ **in assemblea ordinaria** rappresentanti almeno il ~~2% (due per cento)~~ **2,5% (due virgolacinque per cento)** del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono ~~contestualmente~~ **contestualmente** presentare, presso la sede sociale, la ~~certificazione~~ **certificazione comunicazionale** rilasciata dall'intermediario depositario, attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**INVARIATO**

Le liste, presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

7. Le liste, ~~presentate~~ **sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci**, devono essere depositate presso la sede della società almeno ~~dieci~~ **dieci quindici giorni** prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.



**ARTICOLO 18****Attuale formulazione****Formulazione proposta**

sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché qualora non siano presentate più liste.

In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, **16.** fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo.

**INVARIATO**

**Relazione**

Il comma 2 dell'art. 148 TUF stabilisce che la nomina del Collegio Sindacale avvenga con voto di lista, secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento, mentre l'art. 148-bis TUF stabilisce che il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che gli organi di controllo possono assumere, venga fissato dalla Consob con regolamento. Tenuto conto che i predetti regolamenti non risultano al momento ancora emanati, si è ritenuto di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo, fatte salve le modificazioni di seguito commentate, con riserva di procedere al suo adeguamento una volta emanati i regolamenti di attuazione della normativa richiamata. Qualora, tuttavia, l'emanazione dei medesimi avvenga prima dell'Assemblea, il Consiglio di amministrazione si riserva di riunirsi nuovamente al fine di emendare la proposta di modifica al presente art. 18 per rendere la medesima aderente ai disposti regolamentari, nonché la presente Relazione alla nuova modifica.

Per conformità con l'articolo 13, come sopra modificato, si propone di portare al 2,5% la percentuale minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco, ed altresì di allineare le modalità di presentazione della documentazione comprovante la qualità di socio da parte di coloro che presentano le liste.

In adesione al vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate, è stato variato il comma 7 portando a 15 giorni il termine per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco.

E' stato sostituito il comma 11 dell'articolo in esame, per renderlo conforme a quanto disposto dall'art. 148, comma 2 bis, del TUF, in tema di nomina del presidente del Collegio Sindacale, che deve essere espressione della minoranza.

**ARTICOLO 21****Attuale formulazione****Formulazione proposta**

**Articolo di nuova introduzione (l'attuale art. 21 ed i successivi articoli risultano pertanto rinumerati).**

**DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

**Articolo 21)**

**1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore.**

**2. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti**

ARTICOLO 21	
<u>Attuale formulazione</u>	<u>Formulazione proposta</u>
	<p>contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>3. Gli organismi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154-bis del d. lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>4. A tale dirigente si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.</p>
<b><u>Relazione</u></b>	
<p>E' stato introdotto il nuovo articolo 21 che disciplina la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, in conformità all'art. 154-<i>bis</i> TUF.</p> <p>Nella formulazione proposta, viene demandata al Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, la nomina del dirigente preposto, per consentire una maggiore agilità operativa, ed altresì tenuto conto che la nomina del dirigente rappresenta di fatto una scelta gestionale che già prima, in base ai principi, apparteneva all'organo amministrativo.</p>	

ARTICOLI 21, 22, 23, 24		
<u>Attuale formulazione</u>		<u>Formulazione proposta</u>
<b>BILANCIO E RIPARTO UTILI</b>		
<u>Art. 21</u>	<b>Articolo 22)</b>	
L'esercizio sociale si chiude il 31 ottobre di ogni anno.	1.	<b>INVARIATO</b>
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo quanto previsto dalla legge.	2.	<b>INVARIATO</b>
	<b>Articolo 23)</b>	
<u>Art 22</u>		
Gli utili netti di ogni esercizio, decurtati di una quota non inferiore al 5 (cinque) per cento per la costituzione della riserva legale almeno fino a che la stessa non abbia	1.	<b>INVARIATO</b>

<b>ARTICOLI 21, 22, 23, 24</b>	
<b><u>Attuale formulazione</u></b>	<b><u>Formulazione proposta</u></b>
raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti, accantonati o altrimenti destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.	
Le modalità di pagamento dei dividendi vengono determinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili cadono in prescrizione a favore della società.	<b>INVARIATO</b>
<b>SCIoglIMENTO</b>	
<u>Art. 23</u> Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, spetta all'assemblea straordinaria dei soci di deliberare le modalità della liquidazione e di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.	<b>Articolo 24)</b>  <b>INVARIATO</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<u>Art. 24</u> Per tutto quanto non è specificamente previsto in questo statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi applicabili.	<b>Articolo 25)</b>  <b>INVARIATO</b>
<b><u>Relazione</u></b> A seguito dell'introduzione del nuovo articolo 21, sono stati rinumerati gli articoli successivi.	

Si precisa che le predette modifiche verranno sottoposte all'assemblea in sede straordinaria, da tenersi prima della parte ordinaria inerente le deliberazioni relative ai nuovi organi sociali, cosicché la nomina dei nuovi organi potrà avvenire proprio sulla base delle modifiche statutarie approvate in sede straordinaria. Tale *iter* operativo, risulta conforme all'orientamento del Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 19), il quale si è espresso affermativamente sulla possibilità che l'assemblea assuma delibere il cui presupposto si fonda su delibere assunte anteriormente nella medesima sede, seppur non ancora iscritte nel Registro delle imprese ex art. 2436, quinto comma, c.c. Tuttavia, l'efficacia di tali delibere rimane subordinata all'iscrizione nel Registro delle imprese proprio di quelle modificazioni statutarie che ne costituiscono il presupposto.

Inoltre, come evidenziato in premessa e nelle singole motivazioni alle proposte di modifica agli artt. 13 e 18, il Consiglio di amministrazione si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui vengano emanati da Consob, prima della data dell'assemblea, i regolamenti di attuazione previsti dalla nuova normativa sulla nomina delle cariche sociali, di modificare la presente Relazione e di formulare proposte di modifica allo statuto che tengano conto di quanto contenuto nei suddetti regolamenti.

Si precisa infine che le modificazioni sopra proposte non danno luogo al ricorrere del diritto di recesso degli Azionisti, ai sensi della normativa vigente.

\* \* \*

### **Proposta di deliberazione**

Signori Azionisti, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

#### **delibera**

a) di modificare gli articoli 9, 11, 13, 15 e 18 dello statuto sociale, nonché di introdurre nello stesso un nuovo art. 21 intitolato “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, e conseguentemente di rinumerare gli articoli seguenti dello statuto sociale, come segue, rimanendo invariato tutto quanto non di seguito riportato:

#### **Articolo 9)**

1. L'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci può essere riunita anche fuori dalla sede sociale e, se ordinaria, anche all'estero purché nei paesi membri dell'Unione Europea.
2. L'assemblea è convocata ai sensi di legge dagli amministratori, mediante avviso pubblicato, con le modalità ed i termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero su uno dei seguenti quotidiani: “MF - Milano Finanza” o “Il Sole 24 Ore”.
3. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o di terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 c. c. a otto giorni.
4. L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

#### **Articolo 11)**

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima non festivi della data dell'adunanza, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario.

#### **Articolo 13)**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre ad undici membri, anche non soci, o non residenti in Italia.
2. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi.  
Essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge.
3. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.  
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Non possono quindi presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista o quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che sarà stabilita con regolamento della Consob.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, deve essere depositata anche una dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista e, comunque, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti ed in sostituzione dell'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto, l'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato per primo nella lista stessa;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia:

-- in caso di Consiglio formato da non più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza;

-- in caso di Consiglio formato da più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza. Non potranno essere eletti i candidati di liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fatta salva comunque la necessità che uno (o due, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti) fra gli eletti possano qualificarsi come indipendenti ex art. 147-ter.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

4. Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare, anche contemporaneamente, uno o più amministratori, con deliberazione, gli altri amministratori possono provvedere alla loro temporanea sostituzione secondo le norme di legge. Gli amministratori così nominati restano in carica soltanto fino alla successiva assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, in occasione della quale la loro nomina può essere confermata.

5. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sarà assegnato annualmente dall'assemblea ordinaria, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'assemblea stessa andrà a fissare.

Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è regolata dall'articolo 2389, terzo comma, c.c.

## **Articolo 15)**

1. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società ed in particolare la rappresentanza

giudiziale, attiva e passiva della società, con facoltà di proporre domande e ricorsi avanti a qualsiasi autorità, compresa la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale e qualsiasi altra Corte di qualsiasi grado, per le quali siano richieste poteri di rappresentanza speciali, anche allo scopo di ottenere la revoca di precedenti sentenze, ed altri provvedimenti definitivi, nonché di nominare all'uopo avvocati e di eleggere domicilio presso gli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare ad un amministratore la rappresentanza processuale, unitamente a quella sostanziale, in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, sia in via generale che con riferimento a specifici gruppi di contenziosi.

2. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Vice Presidente, scegliendo fra i suoi membri. Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, esercitando gli stessi poteri.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, determinando i loro poteri, ovvero di conferire speciali incarichi ad uno o più Amministratori, determinando i compiti e le attribuzioni.

4. Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi ragione, la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione spetterà al Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, all'Amministratore all'uopo designato dal Consiglio.

5. Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, fissandone gli eventuali compensi e determinando i limiti della delega.

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri.

7. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi.

8. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

9. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato al Vice Presidente e/o al o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri che verranno loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.

#### **Articolo 18)**

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

3. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono

dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in altre tre società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società, delle società controllanti o controllate della società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, verranno indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritti di voto in Assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare, presso la sede sociale, la comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

7. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

9. Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.

10. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

11. In caso di presentazione di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

12. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

13. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

14. In caso di cessazione di un sindaco, subentra il supplente eletto nella lista cui apparteneva il sindaco cessato.

15. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi della legge alle nomine dei sindaci e/o supplenti e del presidente necessarie

per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché qualora non siano presentate più liste.

16. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo.

## **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

### **Articolo 21)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore.

2. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

3. Gli organismi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154-bis del d. lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

4. A tale dirigente si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

### **Articolo 22)**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 ottobre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo quanto previsto dalla legge.

### **Articolo 23)**

1. Gli utili netti di ogni esercizio, decurtati di una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale almeno fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti, accantonati o altrimenti destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

2. Le modalità di pagamento dei dividendi vengono determinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili cadono in prescrizione a favore della società.

### **Articolo 24)**

Addivenendosi, in qualunque momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, spetta all'Assemblea straordinaria dei soci di deliberare le modalità della liquidazione e di nominare uno o più

liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

**Articolo 25)**

Per tutto quanto non è specificamente previsto in questo statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi applicabili.

- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione.

I Grandi Viaggi S.p.A.  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente